



Delibera n. 18/2022

25 febbraio 2022

Oggetto: Ratifica dell'ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'INGV – CIG 6814845BFD tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ladisa S.r.l., sottoscritto il 14 gennaio 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/2/2021, con il quale il Prof. Carlo Doglioni è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 1200 del 30/12/2019, con il quale la Prof.ssa Francesca Bozzano e il Prof. Roberto Scarpa sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 986 del 24/10/2019, con il quale il Dott. Fabio Florindo e il Dott. Gilberto Saccorotti sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione dell'INGV;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione dell'ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'INGV – CIG 6814845BFD tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ladisa S.r.l.;

TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;
su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di ratificare l'ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO L'INGV – CIG 6814845BFD tra Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ladisa S.r.l., sottoscritto il 14 gennaio 2022.



Il presente Addendum è allegato alla presente Delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale (All.1).

Firmato il 16/03/2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16/03/2022

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ADDENDUM AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE PRESSO L'INGV - CIG 6814845BFD

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA, di seguito indicato come "INGV", Codice fiscale e Partita IVA n. 06838821004, con sede legale in Roma, via di Vigna Murata, 605 - 00143, rappresentato dal prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, nella sua carica di Presidente e legale rappresentante dell'INGV

E

LADISA S.r.l., nel prosieguo denominata "concessionaria", Codice fiscale e Partita IVA n. 05282230720, con sede legale in Bari, via Guglielmo Lindemann, n. 5/3, 5/4 - 70132, rappresentata dall'Avv. Francesco SEBASTIO, nato a Bari (BA), il 13/10/1942, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

PREMESSO CHE

- con decreto del Direttore generale n. 233/2016 del 13/06/2016 (prot. n. 0007197/2016) è stata indetta una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione presso la sede centrale dell'INGV;
- all'esito della suddetta procedura di affidamento, l'Amministrazione INGV ha provveduto all'aggiudicazione del servizio, con decreto direttoriale n. 2 del 9/01/2017 (prot. n. 0000281/2017), in favore della concorrente LADISA s.r.l. (codice fiscale e Partita IVA n. 05282230720);
- il contratto di concessione di durata quadriennale veniva sottoscritto dall'INGV in data 1/06/2017 con l'aggiudicataria LADISA s.r.l., quale impresa concessionaria del servizio di ristorazione presso la sede centrale dell'INGV, sita in Roma, via di Vigna Murata, 605;
- l'art. 6 del contratto di concessione (Canone di concessione) prevede, da parte della concessionaria, la corrispondenza all'INGV di un canone forfetario annuale per l'utilizzazione dei locali pari ad € 38.900,00 (IVA esclusa);
- l'art. 10 del contratto di concessione (Orario e sospensione del servizio) disciplina le eventuali interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non imputabili a responsabilità delle parti;
- con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020 (pubblicata sulla GU Serie Generale n.26 del 1/02/2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

— con le successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 (pubblicata sulla GU Serie Generale n. 190 del 30/07/2020), del 7/10/2020 (pubblicata sulla GU Serie Generale n. 248 del 7/10/2020), del 13/01/2021 (pubblicata sulla GU Serie Generale n. 15 del 20/01/2021) e del 21/04/2021 (pubblicata sulla GU Serie Generale n. 103 del 30/04/2021), nonché con d.l. n. 105/2021, art. 1 (convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2021) e con d.l. n. 221/2021, art. 1 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 305 del 24/12/2021) è stato prorogato, fino al 31/03/2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

— con le note del 12/03/2020, prot. n. 0003456/2020 e del 19/03/2020, prot. n. 0003679/2020, la concessionaria ha richiesto la sospensione del pagamento del canone di concessione fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, alla luce della sopraggiunta impossibilità di utilizzo dei locali e la conseguente interruzione del

- servizio, per cause non imputabili alla responsabilità delle parti ma derivanti da evento eccezionale e imprevedibile connesso alla situazione emergenziale;
- con la nota del 2/04/2020, prot. n. 0004229/2020, la concessionaria ha inoltrato formale richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 165, co. 6, d.lgs. n. 50/2016, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, rinvenendo una significativa alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'accordo negoziale, determinata dal mutamento, straordinario e imprevedibile, delle circostanze concrete alla base del sinallagma contrattuale;
- con il decreto del Presidente n. 34/2020 del 14/04/2020 è stato dato mandato al Direttore generale di sottoscrivere apposita scrittura privata con la concessionaria, finalizzata a sospendere il canone di concessione del servizio di ristorazione per il trimestre marzo-aprile-maggio 2020 e comunque fino alla ripresa delle attività della concessionaria;
- il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione n. 73/2020 del 25/05/2020, allegato A al verbale n. 3/2020, ha ratificato il succitato decreto presidenziale n. 34/2020;
- con l'atto integrativo al contratto di concessione del

servizio di ristorazione sottoscritto tra INGV e LADISA s.r.l. in data 14/04/2020 le parti hanno concordato la sospensione dei canoni dovuti dalla concessionaria per il trimestre marzo-aprile-maggio 2020 e comunque fino alla ripresa delle attività;

— con la nota del 14/05/2020, prot. n. 0005452/2020, la concessionaria ha reiterato l'istanza di sospensione del pagamento del canone concessorio e di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ravvisando la sproporzione tra i valori delle prestazioni, non rientrante nell'ambito della normale alea negoziale, a causa delle misure governative, in particolare di quelle sospensive dell'attività, adottate per il contenimento della pandemia e richiedendo, altresì, il differimento della scadenza contrattuale, ai sensi dell'art. 107, d.lgs. n. 50/2016, per una durata sufficiente a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario;

— con la determinazione del Direttore generale f.f. trasmessa con nota prot. n. 0007263 del 24/06/2020, l'INGV ha comunicato alla concessionaria la sospensione del pagamento delle rate del canone concessorio relative al trimestre giugno-luglio-agosto 2020, riservandosi, altresì, di valutare successivamente il possibile differimento della scadenza contrattuale, nonché di riesaminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario del

contratto di concessione, stante il persistere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019;

— con nota del 7/10/2020, prot. n. 0011518/2020, la concessionaria ha ribadito la necessità di rimodulare le condizioni contrattuali, in ottica manutentiva, onde evitare il ricorso al rimedio risolutorio per sopravvenuta eccessiva onerosità, proponendo la riduzione del canone di concessione in misura proporzionale al calo di fatturato registrato a partire dai mesi di ripresa del servizio in rapporto al corrispondente periodo pre-pandemia;

— con il decreto del Direttore degli Affari generali e bilancio n. 832 del 31/05/2021 sono stati prorogati i contratti di concessione dei servizi di ristorazione in scadenza, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, d.lgs. n. 50/2016;

— con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 115/2021 del 4/06/2021, allegato J al verbale n. 3/2021, allo scopo di riattivare il servizio, si è dato mandato al Presidente di sottoscrivere apposita scrittura privata con la concessionaria per definire il nuovo termine di scadenza contrattuale, nonché la revisione del contenuto dell'accordo negoziale qualora, alla ripresa delle

attività, si fosse ravvisata un'alterazione significativa dell'equilibrio economico finanziario;

— la concessionaria ha trasmesso una proposta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali con prot. n. 0017600/2021 del 10/09/2021;

— INGV ha dato riscontro a tale proposta con nota del Direttore generale, prot. n. 0019951 del 12/10/2021;

— con nota prot. n. 0023348 del 15/11/2021, la concessionaria ha dichiarato la mancata percezione di ausili in materia di canoni di locazione e/o concessione, considerando che la stessa società non è rientrata nell'ambito applicativo della normativa emergenziale medio tempore intervenuta (cfr., ex multis, art. 28, d.l. n. 34/2020);

— con riferimento a quanto sopra dichiarato, gli ausili previsti dalla normativa emergenziale in punto di canoni di locazione, ecc. non possono, comunque, ritenersi configurare idonei strumenti di riequilibrio del sinallagma contrattuale alterato dall'emergenza pandemica tuttora in atto;

— con prot. n. 0023348 del 15/11/2021, la concessionaria ha trasmesso a INGV l'atto aggiuntivo stipulato con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", concernente la revisione del contratto di concessione del servizio di gestione del bar/caffetteria presso la Città Universitaria (rep. n. 2236 del 14/03/2017), in cui le

parti concordano: il differimento della scadenza contrattuale; la decurtazione totale del canone concessorio per il periodo di chiusura dell'attività; la rideterminazione del canone concessorio per il periodo successivo alla ripresa del servizio, in proporzione al decremento del fatturato, da rilevare rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 o analogo periodo comparabile; la fatturazione e il pagamento posticipato del canone di concessione;

— l'art. 165, co. 6, d.lgs. n. 50/2016, dispone che *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto"*;

— con il parere n. CS 27856-2020 - Sez. IV, reso dall'Avvocatura Generale dello Stato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Regionale Musei Lazio, relativamente al contratto di concessione dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso il Monumento affidato alla Società Bar Banqueting s.r.l., l'Avvocatura ha asserito che *"si ri-*

tiene che sussistano le condizioni per procedere alla sospensione dell'esecuzione del contratto ex art. 107, d.lgs. n. 50/2016 per i periodi di chiusura obbligatoria del sito. Per il restante periodo, ove si ritenga (...) che la crisi pandemica abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario malgrado l'applicazione dell'art. 107 per il periodo di chiusura obbligatoria, si potrebbe procedere, negoziandola con il concessionario che ne faccia richiesta, alla revisione del contratto ai sensi dell'art. 165 cit. in relazione al periodo in cui è palesata la crisi epidemiologica con ripercussioni sull'equilibrio del piano economico finanziario, fino a quando questa inciderà sullo stesso”;

— la recente giurisprudenza di merito ha affermato che “qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto. Ciò in quanto la buona fede può essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifi-

chino dei fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale del contratto" (Trib. di Roma, 27/08/2020; in senso conforme, Trib. di Biella, 17/03/2021; Trib. di Roma, 25/07/2020; Trib. di Roma, 29/05/2020; Trib. di Bologna, 11/05/2020);

— la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/21, depositata il 17 maggio 2021, precisa che *"Quale corollario, espandendo il principio di buona fede a tutte le vicende successive al contratto, lo stesso potrebbe quindi giustificare l'obbligo di rinegoziare il sinallagma al fine di mantenere l'originario assetto economico delle prestazioni. L'accoglimento di tale impostazione, prevalente nella dottrina, risulta ancora variegato nella giurisprudenza. L'eccezionale impatto della pandemia e della conseguente crisi dei consumi potrebbero, tuttavia, imprimere una brusca accelerazione all'accoglimento, anche a livello giurisprudenziale, di istanze dirette a far scaturire dai menzionati principi generali un obbligo diffuso di rinegoziazione, sotto pena di intervento del giudice (in relazione a rapporti di locazione tra privati, provvedimenti di tal fatta possono essere già segnalati nella giurisprudenza cautelare di primo grado).*

Pertanto, quanto prospettato dal comune istante configura opzione meritevole di apprezzamento, in quanto diretta, al contempo, a perseguire la salvaguardia del rapporto contrattuale in corso, e a soddisfare ragioni di indubbio interesse pubblicistico, evitando tra l'altro azioni giudiziarie del privato"; e più oltre conclude che "gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all'esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti";

— si è verificata una diminuzione del valore di mercato del bene dato in concessione, derivante dalla riduzione dei ricavi dell'attività commerciale a causa dei provvedimenti restrittivi e delle mutate condizioni generali di mercato rispetto ai presupposti alla base dell'accordo originario;

— in caso di cessazione del rapporto con LADISA s.r.l., sarebbe problematico per l'INGV utilizzare in modo proficuo il bene restituito tramite gestione diretta o attraverso un nuovo affidamento in concessione del servi-

zio che consenta la percezione di un canone concessorio analogo o, comunque, superiore a quello originario, considerati il perdurare dello stato d'emergenza e l'applicazione della modalità di lavoro in regime di smart-working;

— stante la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, gli equilibri di bilancio dell'Ente restano assicurati anche a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione del canone di concessione del servizio di ristorazione;

— l'INGV ravvisa l'esigenza di tutelare l'interesse generale alla massima valorizzazione del bene pubblico;

— si rende pertanto necessario stipulare il presente atto integrativo al fine di formalizzare le condizioni revisionate del contratto di concessione del servizio di ristorazione presso la sede centrale dell'INGV.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Riattivazione del servizio di ristorazione

Il servizio di ristorazione è riattivato per una durata complessiva di mesi 11 (undici) a decorrere dal giorno 17/01/2022 fino alla data del 16/12/2022.

Con riferimento al mese di agosto 2022, su richiesta scritta della concessionaria, il servizio di ristorazione potrà essere sospeso nel periodo decorrente dal giorno 8/08/2022 fino al giorno 28/08/2022.

Le Parti si riservano, con le medesime modalità, di adeguare l'organizzazione del servizio (numero addetti e ore impiegate, tipologia degli approvvigionamenti dei prodotti bio, igp, ecc.) in base al quantitativo delle prestazioni erogate.

Art. 3 - Revisione del canone di concessione

Al fine di preservare l'equilibrio economico-finanziario del rapporto negoziale, il canone di concessione, sospeso durante il periodo di interruzione del servizio, dal 9/03/2020 al 16/01/2022, a causa dell'attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-2019, è ridefinito a decorrere dalla data di ripresa delle attività, per il periodo di riattivazione del servizio, di cui all'art. 2, sulla base del prodotto dei seguenti fattori:

- a) il tasso di incidenza del canone contrattuale originariamente dovuto sull'ammontare totale dei ricavi derivanti dal contratto di concessione relativo all'anno

2019 applicato al fatturato aziendale del periodo di riattivazione del servizio, di cui all'art. 2;

b) il coefficiente correttivo dato dal rapporto tra il numero delle presenze del personale dipendente registrate presso la sede centrale INGV durante il periodo di ripresa del servizio, di cui all'art. 2 e quelle rilevate nei corrispondenti mesi dell'annualità 2019.

Art. 4 - Termini di pagamento e fatturazione

Il canone di concessione, così come rideterminato secondo quanto disposto dal precedente art. 3, sarà corrisposto in un'unica rata al termine della durata contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto.

La concessionaria si obbliga a trasmettere all'INGV dei report trimestrali dei ricavi fatturati a consuntivo del periodo di riferimento.

Art. 5 - Costi aggiuntivi

L'adeguamento della sala refezione alle vigenti misure di contenimento epidemico è a totale carico dell'INGV; pertanto, nulla sarà corrisposto alla concessionaria per l'allestimento dei locali adibiti a refettorio.

Ai sensi degli artt. 16, 19 e 28 del contratto di servizio, gli eventuali maggiori costi sostenuti dalla concessionaria per l'adozione delle misure di prevenzione e di contrasto alla

diffusione del contagio epidemico necessarie per lo svolgimento del servizio saranno a totale carico della stessa.

Art. 6 - Norme di rinvio

Per le modalità di svolgimento del servizio e per quanto non espressamente disposto dal presente atto, si rinvia alla disciplina contenuta nel contratto di concessione in vigore, ai protocolli sanitari e alla normativa vigenti in materia di misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-2019.

Art. 7 - Oneri contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono interamente a carico della concessionaria.

Per INGV

Per LADISA s.r.l.

Prof. Carlo DOGLIONI

Avv. Francesco SEBASTIO

Il presente accordo è sottoscritto mediante firma digitale, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82